

» quale s' intendano immediatamente decaduti, nè possano essere
 » restituiti all' esercizio dei rispettivi impieghi senza le medesime so-
 » lennità e strettezze de' voti, che sono stabilite per dispensare al-
 » cuno dalla legge presente.

» E perchè da nessuno sia finta ignoranza, sia stampata, pub-
 » blicata e diffusa in questa città e in tutto lo stato.

» E la presente non s' intenda presa, se non sarà posta e presa
 » nel Maggior Consiglio.

» 1767. 20 Settembre.

» Fu posta e presa nel Maggior Consiglio.

» Pietro Vignola, segr.

» Addì 22 Settembre 1767.

» Pubblicata sopra le scale di s. Marco e di Rialto per Gio. Batta.
 » Pace, comandador pubblico. »

E nell' atto stesso, che queste deliberazioni si stabilivano, il se-
 nato incaricava i componenti la detta deputazione straordinaria *ad*
pias causas, aggiunta al collegio de' X savj sopra le decime in Rialto,
 a prendere in considerazione il personale altresì del clero, a fine « di
 » regolare l' eccedenza del numero degli ecclesiastici a tenor delle
 » leggi, ed a proporzione delle forze dei luoghi, onde non servino
 » di grave peso allo Stato con pregiudizio dei poveri, con defraudo
 » del servizio d' Iddio nostro Signore e con dannoso dissipamento
 » delle sostanze de' sudditi secolari. » Ed in pari tempo fu preso di
 mira altresì « l' impedire, che il denaro esca dallo stato in altrui pro-
 » fitto; » cioè, per mezzo di ecclesiastici dimoranti fuori dello Stato,
 i quali « godono abbazie, pensioni, commende e benefizi dello Stato
 » e ne trasportano fuori quelle rendite, che secondo la pia intenzio-
 » ne de' testatori dovrebbero essere convertite in soccorso delle
 » chiese e de' poveri sudditi. » Ed inoltre fu loro affidata l' inquisi-
 zione sull' articolo delle Messe, che rimanevano giacenti « con delu-
 » sione certa delle pie volontà e con pericolose conseguenze alla